

STUDI DI SETTORE: Strumento di accertamento e gestione del contraddittorio



Premessa

- Gli Studi di settore sono uno **strumento di supporto** per l'accertamento nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi
- Essi stimano i ricavi o compensi riconducibili all'attività svolta tenuto conto della struttura e delle condizioni di esercizio
- Vengono elaborati sulla base dei dati contabili e strutturali dichiarati dai contribuenti
- Il processo di elaborazione prevede anche il confronto con le associazioni rappresentative delle categorie economiche di volta in volta interessate
- Gli studi sono periodicamente revisionati onde garantirne l'aderenza alla realtà economica (dal 2007 la revisione è triennale)

Finalità degli Studi di settore

- Gli Studi di settore consentono al contribuente di conoscere preventivamente i criteri utilizzati dall'amministrazione per valutare la potenzialità produttiva dell'attività svolta
- La possibilità di adeguamento in dichiarazione senza interessi e sanzioni agevola l'allineamento dei risultati contabili a quelli calcolati in base agli studi
- Forniscono al contribuente e all'amministrazione i ricavi/compensi di riferimento e il relativo intervallo di variazione

Finalità degli Studi di settore

- In sede di contraddittorio (**sempre obbligatorio**) il contribuente può fornire qualsiasi elemento idoneo a giustificare, in tutto o in parte, lo scostamento tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli presunti sulla base degli studi
- L'Agenzia ha ribadito che l'utilizzo degli studi nell'accertamento deve essere sempre ispirato a criteri di ragionevolezza, evitando di penalizzare situazioni per le quali i risultati dello studio non si rivelano idonei a cogliere l'effettiva situazione del contribuente
- Gli Studi di settore agevolano la definizione degli imponibili mediante l'accertamento con adesione

Istruzioni per l'accertamento

Si “*inverte*” a carico del contribuente l'onere di giustificare lo scostamento della propria posizione fiscale rispetto a quella calcolata da GERICO e la necessità di attivarsi per dimostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni stesse.

ATTENZIONE

È opportuno tenere sempre presente che lo strumento degli studi di settore, basandosi su calcoli statistico - matematici ovvero su una tecnica di accertamento presuntiva, potrebbe non rappresentare in maniera corretta la realtà in cui opera il soggetto.

NATURA DELL'ACCERTAMENTO

L'accertamento da studi di settore ha natura extra contabile perché tende a fornire una stima attendibile dei ricavi o dei compensi prodotti prendendo in considerazione i segni esteriori che caratterizzano l'attività (ad esempio: addetti, locali)

Si applica nei confronti di operatori economici poco strutturati per i quali la tenuta della contabilità non è una necessità obiettiva e quindi non fornisce sufficienti garanzie in relazione all'entità dei componenti positivi annotati

Le modalità dell'accertamento

- Gli uffici effettuano gli accertamenti fondati sugli studi di settore tenendo conto delle disposizioni che regolano l'accertamento con adesione
- L'invito al contraddittorio deve contenere gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento al fine di consentire al contribuente di produrre eventuali argomentazioni
- Le motivazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio devono essere valutate attentamente dagli uffici che motivano l'accoglimento o il rigetto

Gravità dello scostamento

Nel 1998 per fornire certezze al contribuente nella fase di applicazione del nuovo strumento fiscale sono state definite modalità e regole per effettuare gli accertamenti.

Legge 8 maggio 1998, n. 146

L'art. 10 fornisce garanzie sufficienti per ritenere che sussistono le "gravi" incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dall'applicazione degli studi di settore genericamente previste dall'art. 62 sexies del D.L. 331/93.

Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate sull'utilizzo degli Studi di settore 2006 in sede di accertamento

L'Agenzia delle entrate ha emanato dettagliate istruzioni agli uffici locali sui nuovi Studi di settore e gli indicatori di normalità economica (circolari n. 31/e del 22 maggio 2007, 38/e del 12 giugno 2007, 41/e del 6 luglio 2007, **n. 5/e del 23.1.2008**).

L'applicazione degli Studi di settore in sede di accertamento deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell'attività, soprattutto nel caso in cui evidenzi scostamenti rilevanti rispetto al dichiarato.

Dato che gli Studi di settore costituiscono una presunzione, gli accertamenti devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti.

Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate sull'utilizzo degli Studi di settore 2006 in sede di accertamento

Scostamenti di scarsa rilevanza in termini assoluti o in termini percentuali (in rapporto all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati), oltre a rivelarsi inidonei ad integrare le "gravi incongruenze", possono determinare l'oggettiva difficoltà per il contribuente di contraddire le risultanze dello studio di settore.

Per tali ragioni, in sede di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo sulla base degli Studi di settore, gli uffici dovranno considerare gli scostamenti maggiormente significativi, onde assicurare la massima proficuità dell'attività di controllo, sia in termini di effettivo recupero di base imponibile che di deterrenza verso le situazioni a maggior rischio di evasione.

Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate sull'utilizzo degli Studi di settore 2006 in sede di accertamento

- Dato che gli indicatori di normalità economica sono stati elaborati sulla base dei dati relativi alla generalità dei soggetti appartenenti a ciascun settore, gli uffici dovranno valutare con estrema attenzione le ipotesi in cui l'applicazione degli indicatori determini scostamenti assai rilevanti tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore.
- La valutazione andrà effettuata nell'ambito del contraddittorio, sulla base degli elementi direttamente acquisiti o offerti dal contribuente al fine di dimostrare la eventuale inattendibilità del risultato dell'applicazione dello studio, anche con riferimento ai maggiori ricavi o compensi derivati dall'applicazione di singoli indicatori di normalità economica.
- Qualora la valutazione porti a ritenere non attendibile il risultato determinato da singoli indicatori, gli uffici dovranno adeguare la stima complessiva operata dal software GERICO alla concreta situazione del contribuente, depurandola dei maggiori ricavi o compensi scaturiti dall'applicazione degli indicatori considerati inattendibili.

L'INTERVALLO DI CONFIDENZA

SOGGETTI “*NATURALMENTE*” NELL'INTERVALLO DI CONFIDENZA

Relativamente ai soggetti che “*naturalmente*” si collocano all'interno dell'intervallo di confidenza, appare opportuno ricordare che, come peraltro esplicitato con la circolare n. 110/99/E, “*il relativo intervallo di confidenza ... è ottenuto come media degli intervalli di confidenza, al livello del 99,99%, per ogni gruppo omogeneo ponderata con le relative probabilità di appartenenza*”.

L'indicazione fornita in circolare chiarisce che l'intervallo di confidenza rappresenta una ottima approssimazione statistica (al 99,99%) e, quindi, sussisterebbe un'elevatissima probabilità che i soggetti che vi si collocano all'interno naturalmente dichiarino correttamente il loro volume di ricavi.

L'INTERVALLO DI CONFIDENZA

SOGGETTI NELL'INTERVALLO DI CONFIDENZA A SEGUITO DI ADEGUAMENTO

Cir. n. 148/E

“i contribuenti che si avvalgono della possibilità di adeguare i propri ricavi alle risultanze della applicazione degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi devono effettuare il predetto adeguamento tenendo conto del valore che nella applicazione Gerico viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale. Ai contribuenti che ritengono ve ne sia motivo è, peraltro, consentito collocarsi anche in caso di adeguamento, all'interno dell'intervallo di confidenza e quindi anche al livello del ricavo minimo...”.

In tale caso l'Amministrazione Finanziaria potrà verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi a un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale.

LA "VALENZA" DEGLI STUDI DI SETTORE NELLA FASE DI ACCERTAMENTO

LE NOVITA' INTRODOTTE DA:

- **Art. 15, comma 3-bis, DL n. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127/2007**
- **Art. 1, comma 252, Legge n. 244/2007**
- **Circolare Agenzia Entrate 23.1.2008, n. 5/E.**

A partire dagli accertamenti relativi al 2006 si deve tenere conto dei commi 13 e 14, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che hanno previsto l'elaborazione di appositi **indicatori di coerenza** finalizzati **all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.**

Nel corso del 2007, a seguito dell'applicazione dei citati indicatori e delle numerose contestazioni circa l'idoneità degli stessi a rappresentare fedelmente la situazione del contribuente, la loro portata è stata parzialmente ridimensionata prima con una modifica al DM 20.3.2007 che ha abbassato il livello di adeguamento richiesto, poi successivamente con 2 interventi normativi in materia di utilizzo degli stessi ai fini accertativi.

LE NOVITÀ DEL DECRETO 81/2007 E DELLA FINANZIARIA 2008

Con il primo intervento, contenuto nel DL n. 81/2007 (c.d. Decreto "Tesoretto"), sono stati aggiunti alla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) i commi 14-bis e 14-ter con i quali: è stata affermata **la natura sperimentale degli indicatori di normalità economica**; è stato precisato che i contribuenti che dichiarano **ricavi/compensi inferiori a quelli risultanti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici**.

LE NOVITÀ DEL DECRETO 81/2007 E DELLA FINANZIARIA 2008

Successivamente, la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha aggiunto al citato comma 14, Legge n. 296/2006 la previsione secondo la quale l'Amministrazione Finanziaria **ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione di ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica.**

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.1.2008, alla stima dei ricavi/compensi conseguente all'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al citato comma 14 non viene riconosciuta una piena capacità di rappresentare adeguatamente l'effettiva situazione produttiva del contribuente

PERTANTO

LE NOVITÀ DEL DECRETO 81/2007 E DELLA FINANZIARIA 2008

- **la stima con gli indicatori può essere utilizzata, in sede di accertamento, in via sperimentale;**
- **i maggiori ricavi/compensi costituiscono una presunzione semplice che assume valore probatorio in giudizio soltanto se dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.**

LE NOVITÀ DEL DECRETO 81/2007 E DELLA FINANZIARIA 2008

- A partire da tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate effettua un confronto tra la natura presuntiva dei citati indicatori e quella generale contenuta negli studi di settore.
- Nell'accertamento "tradizionale" da studi di settore (analisi di congruità) non è precostituita la necessità di fornire ulteriori prove da parte dell'Ufficio, **tuttavia tale necessità può nascere dagli elementi forniti in contraddittorio dal contribuente.**
- Diversamente, nell'applicare gli indicatori di normalità economica l'Ufficio deve fornire ulteriori elementi, **a prescindere dal fatto che il contribuente "proponga" o meno validi elementi di difesa in contraddittorio** e dunque è preclusa all'Ufficio l'effettuazione di accertamenti automatici basati esclusivamente sulla stima fornita da tali indicatori.
- La medesima conclusione si deve applicare anche con riferimento agli studi in evoluzione per i quali si applicheranno gli indicatori previsti dal comma 13 della Finanziaria 2007.

LE NOVITÀ DEL DECRETO 81/2007 E DELLA FINANZIARIA 2008

- Cogliendo l'occasione dell'analisi delle novità normative in tema di valenza presuntiva degli indicatori di normalità economica l'Agenzia delle Entrate è intervenuta più in generale sull'attività di accertamento connessa agli studi di settore in quanto, come affermato nella citata Circolare n. 5/E, le innovazioni normative connesse agli indicatori ***impongono una ulteriore riflessione, di carattere generale, sull'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento secondo il disposto dell'art. 62-sexies, comma 3, DL n. 331/93.***
- Di conseguenza l'accertamento da studi di settore trova legittimazione in quanto viene riscontrata l'esistenza ***“di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis, DL n. 331/93”.***

LE NOVITÀ DEL DECRETO 81/2007 E DELLA FINANZIARIA 2008

- L'Agenzia delle Entrate si sofferma sulla locuzione "***fondatamente desumibili***" spiegando che le stime basate sugli studi di settore sono correttamente operate e quindi utilizzabili in sede di accertamento solo se dalle stesse sia fondatamente desumibile l'ammontare di ricavi/compensi conseguiti nel periodo d'imposta oggetto di accertamento.
- Pertanto **non risulta possibile l'applicazione in maniera automatica degli studi**, non solo con riferimento agli indicatori di normalità economica, ma più in generale anche per la stima derivante dall'applicazione degli studi di settore limitatamente all'analisi di congruità.
- Le stime basate sugli studi di settore **costituiscono di per sé una presunzione semplice**.
- Qualora venga **verificata la fondatezza** di tale stima, la stessa assumerà **la natura di presunzione qualificata** in quanto assistita dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

LE NOVITÀ DEL DECRETO 81/2007 E DELLA FINANZIARIA 2008

La verifica della fondatezza della stima dipende:

1. dalla capacità del modello statistico di **rappresentare in maniera adeguata** le situazioni di normalità economica di una determinata realtà produttiva, derivante dai cluster individuati dagli studi di settore;
2. dalla **coincidenza** della situazione del singolo contribuente con la “normalità economica” presa a base dal modello statistico.

Tali circostanze e in particolare quella relativa alla situazione del contribuente vanno **verificate nell'ambito del contraddittorio** a seguito della procedura di accertamento con adesione, che riveste pertanto un ruolo fondamentale nel procedimento di accertamento tramite gli studi.

LE NOVITÀ DEL DECRETO 81/2007 E DELLA FINANZIARIA 2008

- In merito alla seconda circostanza l'Agenzia delle Entrate afferma espressamente che **deve invece essere di volta in volta appurata valutando attentamente le caratteristiche del singolo contribuente, onde stabilire se la sua situazione produttiva coincida effettivamente con quella del gruppo o dei gruppi omogenei in cui viene classificata e non presenti caratteristiche tali da poterla considerare "non normale" dal punto di vista economico, tenendo conto del concetto di "normalità" assunto dallo studio di settore che si intende applicare.**
- La citata Circolare n. 5/E sottolinea che, nei casi in cui lo scostamento dei ricavi/compensi risulti **particolarmente elevato** (in assoluto o in percentuale) l'Ufficio deve sempre verificare, anche in contraddittorio, **l'esistenza di cause che abbiano influito sul normale svolgimento dell'attività**, ancorché non rientranti tra le varie "situazioni tipo" contemplate dalle Circolari emanate periodicamente dall'Agenzia delle Entrate o non riguardanti la corretta attribuzione al "cluster" individuato in ciascun studio di settore.

LE NOVITÀ DEL DECRETO 81/2007 E DELLA FINANZIARIA 2008

- A seguito di tali considerazioni ***la motivazione*** degli atti di accertamento basati sugli studi **non deve consistere nel rinvio in maniera automatica alle risultanze degli studi**, ma deve contenere le valutazioni, conseguenti al contraddittorio con il contribuente, che hanno portato l'Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili allo stesso i maggiori ricavi/compensi, tenendo conto anche degli indicatori di normalità economica.
- A tal fine, secondo la Circolare n. 5/E, ***"l'Ufficio dovrà sempre enucleare gli esiti delle valutazioni effettuate, con particolare riguardo ai seguenti tre profili: " assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnicometodologico seguito dallo studio per giungere alla stima;***
- ***correttezza della imputazione al "cluster" di riferimento;***
- ***manca di cause particolari che abbiano potuto influire negativamente sul normale svolgimento dell'attività, collocandolo al di sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo degli indicatori di normalità.***
- **Qualora il contribuente abbia formulato eccezioni, con riguardo ad uno o più dei predetti profili, la motivazione dovrà ovviamente spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni addotte.**

LE NOVITÀ DEL DECRETO 81/2007 E DELLA FINANZIARIA 2008

CONTRIBUENTE NON CONGRUO CON RICAVI/COMPENSI DICHIARATI SUPERIORI AL "MINIMO"

- L'Agenzia delle Entrate ha infine effettuato importanti precisazioni in merito alla posizione del contribuente che dichiara ricavi/compensi compresi all'interno del c.d. "intervallo di confidenza" calcolato dal GERICO, ossia **superiori al ricavo/compenso minimo**, ma inferiori al c.d. "ricavo puntuale" per il quale GERICO fornisce il responso di congruità.
- Si evidenzia che "fin dall'origine" (CM 21.5.99, n. 110/E) **l'unico livello che assicura la congruità è rappresentato dal livello dei ricavi/compensi puntuali**, e ciò anche per effetto dell'adeguamento.
- Tuttavia si rammenta che, allo stesso tempo, un adeguamento che si collocava all'interno dell'intervallo di confidenza era ritenuto "possibile".
- Ora, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che i contribuenti che si **collocano "naturalmente"** all'interno dell'intervallo di confidenza devono *"considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all'interno del predetto "intervallo" hanno un'elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un'attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore.*
- **N.B.** Dalla Circolare n. 5/E in esame si può rilevare infine che l'attività di accertamento basata sugli studi di settore **sarà prioritariamente rivolta nei confronti dei contribuenti non congrui che sulla base delle risultanze contabili si posizionano al di sotto dei ricavi/compensi minimi.**

SOPPRESSO DAL 2007 L'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

Decreto MEF 11.2.2008

CIRCOLARE N. 31/E

Con il Decreto MEF 11.2.2008, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 6.3.2008, sono praticamente **eliminati gli obblighi di annotazione separata** per i contribuenti esercenti 2 o più attività d'impresa (c.d. multiattività), ossia la necessità di **compilazione dei modelli per l'annotazione separata** e di calcolo dello studio di settore **attraverso GERICO AS.**

N.B. Permane comunque l'obbligo di **annotare separatamente i ricavi** al fine di poter individuare l'attività prevalente.

Le novità in esame hanno **effetto già dal mod. UNICO 2008.**

Decreto MEF 11.2.2008

CIRCOLARE N. 31/E

Art. 1	L'obbligo di annotazione separata, limitato soltanto ai ricavi conseguiti, riguarda le imprese che esercitano due o più attività, almeno una delle quali soggetta agli studi di settore. In presenza di più attività d'impresa, risulta applicabile lo studio di settore relativo all'attività prevalente.
Art. 2	Sono introdotte a regime (dal 2008) nuove modalità di accertamento per le imprese multiattività.
Art.3	È introdotta, ai fini dell'accertamento per le imprese multiattività, una disciplina transitoria valevole per il 2007.
Art. 4	Sono abrogate: • le disposizioni regolamentari che prevedevano gli obblighi e i criteri di annotazione separata; • le cause di inapplicabilità relative all'esercizio dell'attività in due o più punti di produzione/vendita e all'esercizio di due o più attività.

Decreto MEF 11.2.2008

CIRCOLARE N. 31/E

I Decreti di approvazione degli studi di settore prevedevano l'inapplicabilità degli studi di settore in presenza di:

- 1. esercizio dell'attività in più punti di produzione e vendita**
- 2. esercizio di due o più attività d'impresa e generalmente qualora i ricavi delle attività non prevalenti superavano il 20% dei ricavi complessivi.**

Tali cause erano state stabilite, a seguito delle osservazioni della Commissione di esperti, per evitare l'applicazione di uno strumento di accertamento che non rappresentasse la realtà dei soggetti c.d. multipunto e/o multiattività.

Il verificarsi di una causa di inapplicabilità degli studi di settore comportava, ai sensi del DPR n. 195/99, l'applicazione dei parametri.

L'obbligo di annotazione separata è stato introdotto dal DM 24.12.99 al fine di consentire, seppur in modo sperimentale, l'applicazione degli studi di settore anche ai predetti soggetti multipunto/multiattività.

Decreto MEF 11.2.2008

CIRCOLARE N. 31/E

Al fine di evitare che la soppressione degli obblighi statuiti dal DM 24.12.99 comportasse la disapplicazione degli studi di settore ai soggetti multiattività sono stati introdotti con riferimento ai **soggetti che esercitano 2 o più attività d'impresa, almeno una delle quali soggetta agli studi di settore**, i seguenti criteri di applicazione:

1. viene mantenuto l'obbligo di **annotare separatamente i ricavi** relativi alle diverse attività esercitate, **comprese quelle ad aggio o a ricavo fisso**;
2. gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente un'attività soggetta agli studi di settore;
3. ai fini accertativi gli studi di settore non possono essere utilizzati direttamente qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti **superi il 30%** del totale dei ricavi dichiarati.

Decreto MEF 11.2.2008

CIRCOLARE N. 31/E

Per verificare gli adempimenti in materia di studi di settore le imprese multiattività dovranno operare come segue:

- **verificare qual è l'ammontare dell'attività prevalente in termini di ricavi per il periodo d'imposta di riferimento;**
- **se l'attività prevalente è soggetta agli studi di settore risulta applicabile lo studio di settore di tale attività.**

Ai fini degli adempimenti dichiarativi è necessario compilare lo studio di settore dell'attività prevalente avendo riguardo agli elementi di tutte le attività esercitate.

Decreto MEF 11.2.2008

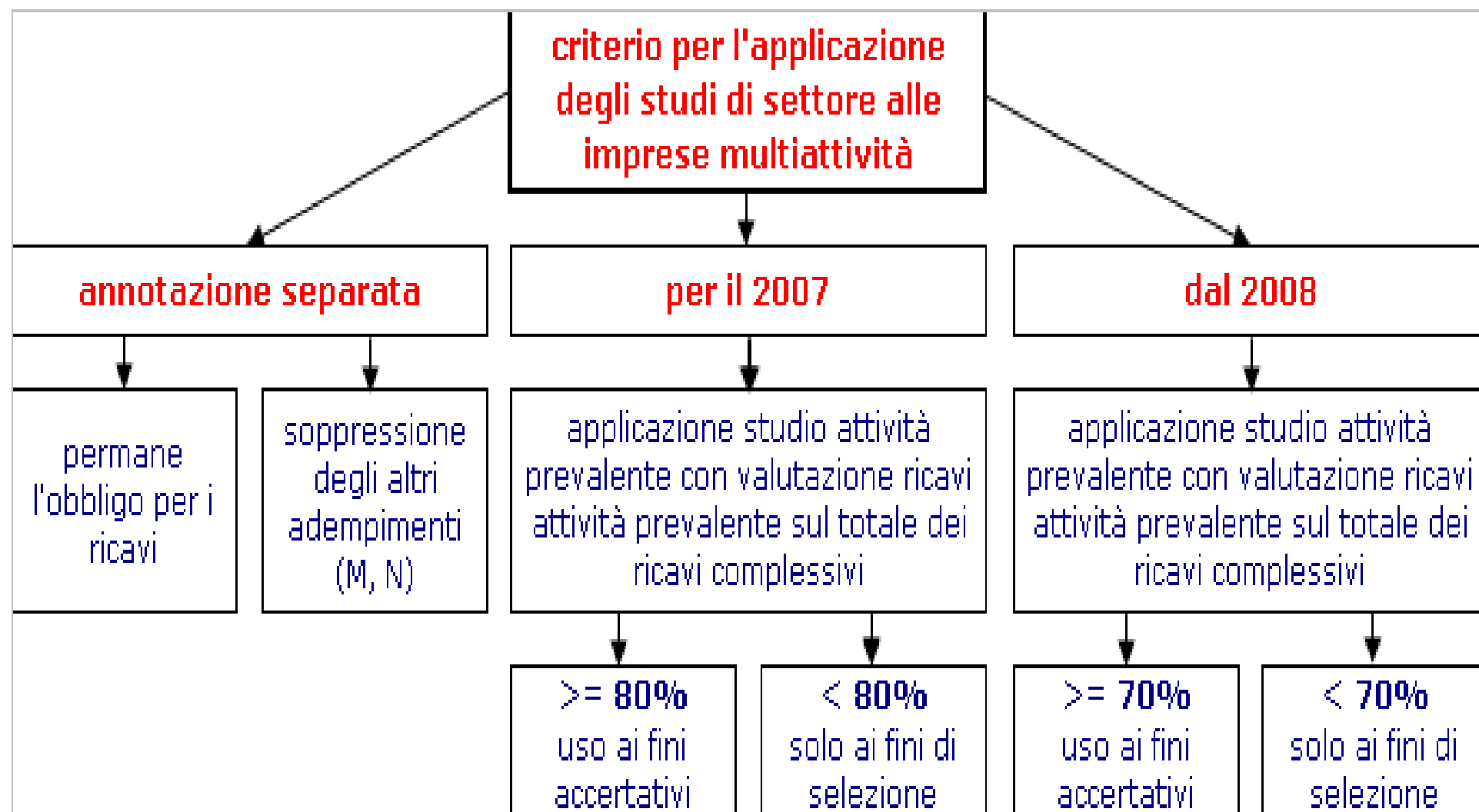
CIRCOLARE N. 31/E

Ai fini dell'accertamento:

- **qualora i ricavi delle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi (o dall'attività prevalente si conseguono ricavi superiori al 70% dei ricavi complessivi) è possibile effettuare l'accertamento tramite lo studio di settore;**
- **qualora i ricavi delle attività non prevalenti superano l'ammontare pari al 30% dei ricavi complessivi (o dall'attività prevalente si conseguono ricavi pari o inferiori al 70% dei ricavi complessivi) lo studio può essere utilizzato soltanto per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non direttamente per l'accertamento;**
- **se l'attività prevalente è soggetta ai parametri risulta applicabile tale strumento.**

Le predette regole si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008.

**Decreto MEF 11.2.2008
CIRCOLARE N. 31/E**



ESEMPI

ATTIVITA' ESERCITA	STUDIO APPLICABILE	RICAVI CONSEGUITI	PERCENTUALE	
ATTIVITA' 1	STUDIO A	€ 60.000,00	64%	21%
ATTIVITA' 2	STUDIO A	€ 120.000,00		43%
ATTIVITA' 3	STUDIO B	€ 100.000,00	36%	
TOTALE		€ 280.000,00	100%	

Si rende applicabile lo studio A relativo a tutte le attività

ESEMPI

ATTIVITA' ESERCITA	STUDIO APPLICABILE	RICAVI CONSEGUITI	PERCENTUALE	
ATTIVITA' 1	STUDIO A	€ 300.000,00	75%	15%
ATTIVITA' 2	STUDIO A	€ 1.200.000,00		60%
ATTIVITA' 3	PARAMETRI	€ 500.000,00	25%	
TOTALE		€ 2.000.000,00	100%	

Si rende applicabile lo studio A relativo a tutte le attività

ESEMPI

ATTIVITA' ESERCITA	STUDIO APPLICABILE	RICAVI CONSEGUITI	PERCENTUALE
ATTIVITA' 1	STUDIO A	€ 60.000,00	21%
ATTIVITA' 2	STUDIO B	€ 120.000,00	43%
ATTIVITA' 3	PARAMETRI	€ 100.000,00	36%
TOTALE		€ 280.000,00	100%

Si rende applicabile lo studio B in quanto l'attività è prevalente (si sommano tutte le altre attività)

ESEMPI

ATTIVITA' ESERCITA	STUDIO APPLICABILE	RICAVI CONSEGUITI	PERCENTUALE
ATTIVITA' 1	STUDIO A	€ 50.000,00	17%
ATTIVITA' 2	STUDIO B	€ 100.000,00	33%
ATTIVITA' 3	PARAMETRI	€ 150.000,00	50%
TOTALE		€ 300.000,00	100%

Si rendono applicabili i parametri relativi all'attività 3 che è prevalente

Decreto MEF 11.2.2008

CIRCOLARE N. 31/E

Sempre con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini dell'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, è stata abolita anche la causa di inapplicabilità connessa all'esercizio dell'attività d'impresa mediante più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione.

Al riguardo va osservato che tale causa di inapplicabilità era stata, di fatto, già superata dai nuovi studi evoluti, applicabili anche in presenza di più unità locali.

(Occorre tuttavia segnalare che, per il periodo d'imposta 2007, risulta ancora in vigore lo studio di settore SM47U (Commercio al dettaglio di natanti e accessori – codice attività 47.64.20) il cui decreto di approvazione contempla la causa di inapplicabilità in parola. Alla luce delle nuove disposizioni, quindi, il detto studio risulterà applicabile anche ai contribuenti che esercitano l'attività d'impresa mediante più punti di vendita, senza tener conto di tale circostanza ciò fino alla revisione, già programmata per quest'anno, che comporterà anche per questa attività il superamento delle problematiche connesse alla pluralità dei punti di vendita).

Decreto MEF 11.2.2008

CIRCOLARE N. 31/E

Qualora sussistano le condizioni per poter effettuare gli accertamenti sulla base delle risultanze degli studi di settore nei confronti di contribuenti che esercitano l'attività mediante l'utilizzo di più unità locali, l'Ufficio dovrà tener conto di tale particolare situazione la quale, in quanto non specificamente considerata dallo studio applicabile nella versione vigente per l'annualità 2007, potrebbe influire sulla effettiva produzione dei ricavi determinando un disallineamento rispetto alla stima operata dallo studio medesimo, più o meno ampio in funzione del numero e della localizzazione dei diversi punti di vendita.

Decreto MEF 11.2.2008

CIRCOLARE N. 31/E

Per le attività caratterizzate da vendita con aggi o ricavi fissi considerate dagli studi di settore TM80U (vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione), TM13U (commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) e TM85U (commercio al dettaglio di prodotti del tabacco), gli aggi e i ricavi fissi sono considerati "Ricavi" in quanto direttamente afferenti alla attività svolta.

Esempio

Un'impresa esercita l'attività relativa studio di settore TM80U con i seguenti ricavi e aggi:

Ricavi ordinari	60.000	60%
Aggi	40.000	40%
Ricavi totali	100.000	100%

In tal caso, si applica lo studio di settore TM80U (i cui risultati possono essere utilizzati direttamente ai fini dell'accertamento) e non deve essere compilato il prospetto "Imprese multiattività" presente nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Decreto MEF 11.2.2008

CIRCOLARE N. 31/E

Con riguardo agli studi di settore TG36U (Ristoranti, trattorie, pizzerie) e TG37U (Bar e caffè) si ricorda che gli stessi si applicano anche se i ricavi provenienti dalla cessione di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso risultano prevalenti (ad esclusione del caso in cui i ricavi fissi derivino dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio). In questo caso occorrerà considerare dette componenti (per i ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto), per la verifica del superamento delle percentuali fissate dal decreto 11 febbraio 2008, tra i ricavi dell'attività.

Decreto MEF 11.2.2008

CIRCOLARE N. 31/E

Un'impresa esercita le seguenti attività:

Attività	Studio	Ricavi	Percentuale
Bar	TG37U	30.000	29%
Ricariche telefoniche e Ricevitoria	Aggi	40.000	38%
Altra attività	Parametri	25.000	23%
Altra attività	Vendita di tabacchi	10.000	10%
Totale		105.000	100%

In tal caso si applica lo studio TG37U compilando anche il prospetto "Imprese multiattività". Nel rigo 1 vanno indicati ricavi pari a 70.000, nel rigo 4 ricavi per 25.000 e nel rigo 5 aggi per 10.000. I risultati derivanti dall'applicazione dello studio di settore non potranno essere utilizzati direttamente ai fini dell'accertamento.

I NUOVI OSSERVATORI REGIONALI

Gli Osservatori provinciali per gli studi di settore sono stati soppressi e sostituiti dagli Osservatori regionali, come previsto dal relativo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, dell'8.10.2007.

Il nuovo organismo avrà una duplice funzione: da un lato contribuirà all'attività di manutenzione e revisione degli studi di settore mediante il monitoraggio della realtà economica locale, dall'altro potrà essere strumento di intervento diretto nell'attività di accertamento, sulla base delle informazioni raccolte e delle analisi effettuate nello svolgimento della propria attività.

L'Osservatorio regionale è costituito presso ciascuna Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, presieduto dal Direttore della medesima e composto da personale dell'Agenzia nonché da rappresentanti delle categorie economiche e degli ordini professionali. Il passaggio dal vecchio al nuovo Osservatorio ha per scopo quello di ridare slancio all'attività di monitoraggio del territorio, data la sempre maggior importanza riconosciuta agli elementi di contesto territoriale nello spiegare le dinamiche delle quantità economiche, tipicamente costi, ricavi/compensi e margini, interne alle singole attività di impresa e professionali.

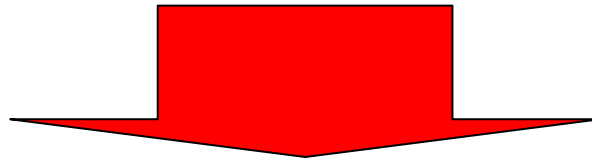
GESTIONE DEL CONTRADDITTORIO

**Il contraddittorio con l'Ufficio e
la tutela del contribuente
nei confronti delle presunzioni
dello studio di settore.**



IL CONTRADDITTORIO

QUALE È LO SCOPO DEL CONTRADDITTORIO?



Se vi sono i presupposti,
deve essere finalizzato a definire un nuovo ammontare dei ricavi
o compensi che tenga conto dei fattori incidenti negativamente
sull'attività svolta dal contribuente

Il contribuente può fornire la prova contraria

In sede di contraddittorio può addurre argomentazioni tali da dimostrare la non attendibilità del risultato dell'applicazione dello studio di settore alla sua specifica situazione.

La validità della metodologia utilizzata per le elaborazioni, infatti, non costituisce una garanzia assoluta di applicabilità a tutti i contribuenti in tutte le possibili situazioni.

Ammissione della prova contraria

Lo studio di settore viene elaborato per rappresentare l'andamento dell'attività in condizioni di normalità

Pertanto



- Non può prendere in considerazione circostanze specifiche o elementi del tutto particolari che possono, invece, essere evidenziati in contraddittorio;
- Il contribuente può evidenziare situazioni particolari che hanno determinato perturbazioni nello svolgimento dell'attività tali da compromettere il risultato gestionale dell'impresa o la capacità di conseguire compensi nell'ambito dell'attività professionale

COSA FARE

ANALISI DELLA POSIZIONE DA ASSOGGETTARE A CONTROLLO

PRIMA DI INVITARE IL CONTRIBUENTE
(ALL'ATTO DELLA SELEZIONE)

I DATI DEGLI STUDI

IL TREND DEI RICAVI
E DEL REDDITO

TUTTE LE
INFORMAZIONI
DISPONIBILI

E' EVIDENTE CHE
I RISULTATI DI TALE ANALISI
PARTECIPANO AL "CONTROLLO"

I DATI DEGLI STUDI

**L'INCROCIO CON I
DATI REDDITUALI
(INCONGRUENZE?)**

**LA VERIDICITÀ
(SONO CREDIBILI?)**

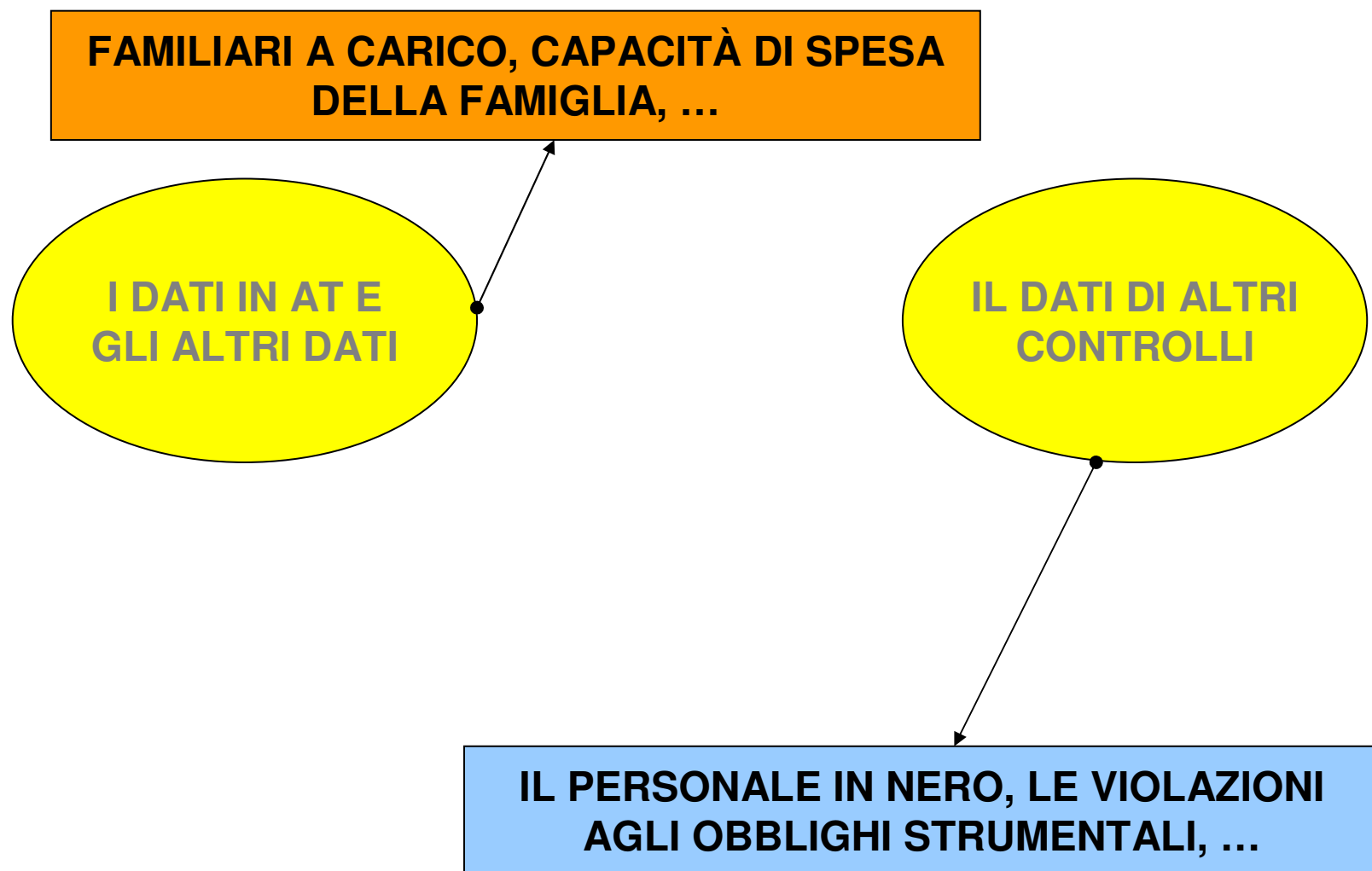
**LA VERIFICA CON LE
ANNUALITÀ PRECEDENTI
E SUCCESSIVE**

**IL CASO RIMANENZE:
(INCONGRUENZE?)**

IL TREND DEI RICAVI E DEL REDDITO

	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO N
RICAVI				
COSTI				
REDDITO				
V.A.				
RIM.ZE				

LE ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI



L'ANALISI DELLO STUDIO DOPO LA SELEZIONE

**LE NOTE TECNICHE
E METODOLOGICHE**

LE VARIABILI

**CORRETTA INDIVIDUAZIONE CODICE
ATTIVITA'**

ANALISI DEL CLUSTER

I COEFFICIENTI

IL CONTRADDITTORIO: L'INTERVENTO SULLE VARIABILI

FASE1: elaborazione ge.ri.co e individuazione variabili in regressione

FASE 2: individuazione cluster

FASE 3: dall'analisi della nota tecnica/metodologica individuazione coefficienti

FASE 4: individuazione, a seguito contraddittorio, di variabili inficiate da criticità

FASE 5 determinazione dei minori ricavi correlati alla variabile

LA RETTIFICA DEI DATI DICHIARATI NEL MODELLO STUDI:

**SE SI MODIFICA UNA (O PIÙ) VARIABILE/I CHE VANNO
IN REGRESSIONE:**

**IMPORTANTE VERIFICARE SE IL COEFFICIENTE APPLICATO SIA
MAGGIORE O MINORE DELL'UNITÀ:**

**SE MINORE, IL RISULTATO SARÀ UN MINORE RICAVO DA STUDI
(TENUTO CONTO DEL COSTO COMUNQUE DEDUCIBILE)**

**SONO STATE
CONTROLLATE TUTTE LE
VARIABILI IN REGRESSIONE
E IN DISCRIMINANTE?
MEGLIO PROCEDERE CON
ALTRI STRUMENTI DI
CONTROLLO?**

COSA NON FARE

Pensare che
l'utilizzo di una
procedura "automatizzata"
dia luogo ad un accertamento
"automatico"

Non verbalizzare
o farlo in modo
insufficiente

Giustificare parte dell'incongruità
in fase
di contraddittorio e accertare
l'intero importo in
caso di mancata adesione
senza chiarire il perchè in atti

Non invitare il
contribuente al
contraddittorio

Non motivare
o comunque non
motivare sufficientemente
Il mancato recepimento
delle giustificazioni di parte

Non analizzare prima
la posizione fiscale del
contribuente

Giustificazioni del disallineamento

Lo scostamento tra il risultato della stima e i ricavi o compensi dichiarati può essere giustificato



- prove documentali certe che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente giustificabile sui ricavi dichiarati;
- un ragionamento presuntivo che si fonda su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale capacità di convincimento dell'ufficio.

LE CIRCOSTANZE OGGETTO DI VALUTAZIONE NELLA FASE CONTRADDITTORIA

Livelli di valenza

1. Di carattere generale riferibili alla totalità degli studi
2. Di natura oggettiva individuate per i singoli comparti
3. Di natura oggettiva individuate per i singoli studi

LE CIRCOSTANZE DI CARATTERE GENERALE

Verifica della corretta classificazione del contribuente

Condizione di marginalità economica

Effetti della localizzazione nell'ambito del territorio
comunale non colta in via automatica dalla territorialità

LE CIRCOSTANZE DI COMPARTO

Riferibilità

- Studi del commercio
- Studi delle manifatture

COMMERCIO

Fenomeno moda

Diffusione di forme moderne e concentrate di commercio, esempio:

- ✓ Grande distribuzione organizzata
- ✓ Catene di franchising
- ✓ Vendita di prodotti diversi a cui corrispondono diversi codici istat

..... COMMERCIO

Attività commerciali tradizionalmente orientate al consumatore finale in cui si riscontra una notevole quota di ricavi realizzata con l'emissione di fattura

Localizzazione nell'ambito di mercati regionali o nelle immediate vicinanze

Esistenza, nell'ambito del territorio comunale, di quartieri o zone diverse tra di loro (Es: periferia degradata, centro storico di particolare pregio.....)

MANIFATTURE

Età dell'imprenditore

Livello di obsolescenza dei macchinari

Effettivo grado di utilizzo dei macchinari

Fattore moda e riflessi sul parco beni strumentali

Globalizzazione dei mercati e delocalizzazione produttiva che genera crisi di comparto

LE CIRCOSTANZE DEI SINGOLI STUDI

Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali

Vendita di beni strumentali nel corso dell'anno

Rilevanza di ammortamenti anticipati e/o accelerati

Rilevanza di costi per beni in leasing

...LE CIRCOSTANZE DEI SINGOLI STUDI

Rotazione del magazzino o durata delle scorte

Consistenti approvvigionamenti “debitamente documentati” di beni di magazzino, eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato (previsione di aumento dei prezzi di materie prime e/o campagne sconto promosse dai fornitori, ecc.)

Significativa riduzione della clientela di riferimento

Valore aggiunto per addetto

Ciclo produttivo pluriennale (ad esempio: l'impresa non ha realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione)

Strutturale assenza o minima presenza di fattore lavoro (ad esempio, piccole immobiliari di gestione)

Periodo d'imposta inferiore a 12 mesi per il quale non è previsto il ragguaglio del peso del titolare

Presenza significativa di apprendisti

Compensi corrisposti ai soci amministratori ed ad amministratori non soci e rilevati in righi del quadro F del modello studi di settore diversi dal rigo F19 (spese per lavoro dipendente)

Significativa presenza di perdite su crediti commerciali o minusvalenze patrimoniali non di natura straordinaria

Numero di giornate retribuite ed esposte nel quadro A del modello studi di settore (desunte dal mod. DM10) non corrispondente alle effettive giornate lavorative (ad esempio, esistenza documentabile di giornate di maternità , malattia, ecc. con indennità a carico del datore di lavoro)

Redditività dei beni strumentali

Ciclo produttivo pluriennale (ad esempio: l'impresa non ha realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione)

Investimenti operati in fase di avvio dell'attività che non hanno dato luogo a ricavi

Utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati

MARGINALITÀ ECONOMICA

Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare

Età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta

Stato di salute del titolare

Attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro dipendente

MARGINALITÀ ECONOMICA

Localizzazione dell'impresa

Area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico

Scarsa presenza di infrastrutture, ecc.

**Situazione d'impedimento al normale svolgimento dell'attività
(ridotta accessibilità al luogo di esercizio dell'attività o
altro)**

MARGINALITÀ ECONOMICA

Situazioni riferibili all'impresa

Ridotte dimensioni della struttura

Assenza di investimenti anche in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete

Assenza di personale dipendente e collaboratori

Assenza di spese per formazione professionale

Assenza di spese per promozione dell'attività (pubblicità , propaganda, ecc.)

Impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi

Debole competitività dei prodotti/servizi erogati

MARGINALITÀ ECONOMICA

Situazioni riferibili al mercato

Clientela privata di fascia economicamente debole

Scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti (ad esempio terzisti)

**Incapacità /impossibilità di diversificare la clientela
Ridotta articolazione del processo produttivo**

**Situazione di crisi del settore economico di riferimento con
impossibilità di operare una riconversione**

COOPERATIVE

Circ. 21.05.99 n. 110

L'articolo 2 di ciascuno dei tre decreti ministeriali del 30 marzo 1999 di approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche svolte, rispettivamente, nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, individua le cause al verificarsi delle quali gli studi di settore divengono inapplicabili anche nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività per le quali gli studi stessi sono stati elaborati.

In base a tale disposizione, gli studi di settore approvati con i predetti decreti non si applicano (tra l'altro)

- **nei confronti di società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;**

- nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Le cause di inapplicabilità fanno riferimento alle cooperative di imprese e quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato. Tali cause di inapplicabilità operano in presenza di attività svolte **esclusivamente** a favore dei soci o associati e degli utenti.

In caso di attività svolte in via **non esclusiva**, in sede di contraddittorio con il contribuente, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, **gli uffici terranno conto, comunque, che tali cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti** (ad esempio, qualora si sia perseguito l'obiettivo di ridurre le spese dei soci attraverso lo strumento cooperativo, come potrebbe avvenire nel caso di cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i soci).

Contenuto dell'atto di definizione

- Elementi di valutazione adottati dal contribuente ed i documenti prodotti
- Il percorso logico giuridico che conduce alla revisione della pretesa originaria
- I criteri adottati per rideterminare la base imponibile collegandoli agli elementi che, nell'ambito del contraddittorio, hanno assunto rilevanza ai fini della predetta revisione

Contenuto dell'atto di definizione

Non devono quindi essere adottate generiche formule di rito, esclusivamente riferite a criteri di economicità dell'azione amministrativa, di deflazione del contenzioso e di celere acquisizione dei tributi, ove disancorati dalla specificità delle posizioni fiscali interessate dal procedimento di accertamento con adesione e da una puntuale valutazione di merito del contesto.

La mancata adesione

- In mancanza di adesione l'ufficio dovrà provvedere a motivare gli eventuali avvisi di accertamento con le ordinarie procedure, indicando:
 - La documentazione esibita
 - Il ragionamento probatorio del contribuente a supporto del disallineamento
 - Le motivazioni che hanno indotto l'ufficio a respingere, in tutto o in parte, il ragionamento del contribuente